



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Lidia Salerno

Presidente relatore

Dott. ssa Anna Maria Contillo

Giudice

Dott.ssa Marisa Persiani

Componente privato

Dott. Enrico Iraso

Componente privato

Letti gli atti della procedura n. 1815/15 VG relativa al minore A [REDACTED] L [REDACTED] nato a Roma il [REDACTED] 10,

Con ricorso presentato a questo TM ex art. 330,333,336 c.c. in data 2.11.15, A [REDACTED] G [REDACTED], riferiva di aver intrapreso nel 2007 una relazione sentimentale con M [REDACTED] I [REDACTED] con la quale nel 2008 aveva iniziato una convivenza- dalla quale nel 2010 è nato il minore L [REDACTED]- conclusasi nel 2012 su richiesta della M [REDACTED]; che con decreto in data 18.4.14 il Tribunale di Roma, all'esito di una CTU, aveva disposto l'affidamento del minore al S.S. con collocamento presso la madre e **limitazione della responsabilità di entrambi i genitori** alle questioni di ordinaria amministrazione, rimettendo le decisioni più importanti al S.S. sentiti i genitori, aveva regolamentato i rapporti tra il minore ed il padre e delegato il S.S. di predisporre un sostegno psicologico per il minore ed un percorso di sostegno alla genitorialità per i genitori al fine di mitigare l'accesa conflittualità esistente tra i predetti incaricando il S.S. di segnalare alla Procura presso il TM **eventuali comportamenti pregiudizievoli per il minore, in particolare eventuali ostacoli frapposti dalla madre alla frequentazione del minore con il padre;**

che avverso tale decreto proponeva appello la M [REDACTED] e nel corso dell'istruttoria i S.S. evidenziavano che gli incontri con il padre non avvenivano come da decreto del Tribunale in quanto la madre adduceva che il minore era affetto da pregressa porpora di S.H e non voleva forzare il bambino ad incontrare il padre essendo il piccolo iperteso e tachicardico e temendo crisi di pianto; che anche in udienza la M [REDACTED] si era giustificata con il rifiuto del bambino di vedere il padre se non in sua presenza;

che la Corte d'Appello con provvedimento del 15.12.14, avendo il padre riferito di non vedere il bambino dal marzo 2014, tranne che in occasione di visite mediche, aveva incaricato i S.S. di avviare incontri in spazio neutro per **ripristinare le condizioni per la libera frequentazione** e che, dopo i primi incontri in cui il minore giocava con il padre, pur mostrando difficoltà a separarsi dalla madre e cercandone l'approvazione mentre la madre appariva stupita e critica verso tali incontri, in quelli successivi il piccolo mostrava oppositività e, a fronte degli interventi degli operatori che evidenziavano la necessità della collaborazione della madre, quest'ultima rilevava che la causa dei problemi del bambino era da ricercare nella **disfunzionalità della relazione padre- figlio e di non essere d'accordo sull'importanza dell'accesso del bambino ad entrambi i genitori, dichiarandosi quindi indisponibile alla proposta dei Servizi di incontri esterni allo spazio neutro;**

che con decreto in data 10.6.15 la Corte d'Appello **rigettava** il ricorso della M [REDACTED] e quello incidentale dell'A [REDACTED], delegava nuovamente i Servizi per incontri protetti finalizzati alla libera frequentazione secondo le previsioni del decreto del Tribunale ed **ammoniva** la M [REDACTED] ad **agevolare la ripresa dei rapporti padre-figlio;** che la Corte evidenziava che **la madre non aveva in alcun modo favorito il rapporto del figlio con il padre ma lo aveva ostacolato in modo cosciente e volontario contravvenendo alle disposizioni del Tribunale, evidenziava il grave disagio psicologico del minore rilevando infine che l'allontanamento dalla madre con collocamento presso il padre;**

On

previo inserimento temporaneo in struttura residenziale educativa, appariva l'unica soluzione per porre fine alla situazione creatasi, ma ciò non era parso consigliabile per le condizioni di salute del minore; che con decreto in data 1.7.15 la Corte d'Appello confermava quanto ai rapporti padre-figlio, le statuizioni del Tribunale ammonendo la M. a favorire tali frequentazioni; che successivamente gli incontri alla presenza della M. e dell'A.S. ed a volte dei nonni materni, si erano ridotti a poco tempo e senza la possibilità di interagire con il minore evidenziando la condotta oppositiva ed ostacolante della madre e pertanto chiedeva dichiararsi la decadenza della M. dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore e l'allontanamento del piccolo dalla madre e dalla sua famiglia con collocamento presso il padre, previo eventuale inserimento temporaneo in una struttura residenziale educativa.

Il S.S. di Roma Municipio segnalava in data 2.4.15, le difficoltà incontrate per ogni intervento volto ad espletare il mandato non avendo trovato il consenso della madre. Quest'ultima si costituiva e preliminarmente eccepeva la incompetenza del TM, quindi contestava i risultati della CTU disposta dal Tribunale Ordinario, evidenziava i problemi di salute del minore che avevano ritardato l'avvio degli incontri protetti e di come il minore, dopo un periodo di libera frequentazione con il padre nell'estate del 2013, aveva manifestato una situazione di profondo disagio nei confronti del padre che l'avevano indotta a sporgere denuncia rispetto alla quale il relativo procedimento penale era stato archiviato; rilevava di essere stata costretta tramite il difensore ad esprimere considerazioni critiche agli operatori i quali, in difformità da quanto stabilito dalla C.d.A., avevano previsto, a partire dall'aprile 2015, incontri liberi padre-minore e che l'A. aveva assunto un comportamento denigratorio e non collaborativo con l'A.S. M. accusandola di non essere imparziale ed evidenziava che l'allontanamento del bambino danneggerebbe la sua fragilità psicologica; riferiva infine di aver sempre ottemperato a tutte le richieste di incontro e di aver avviato un percorso psicoterapeutico; si chiedeva quindi di dichiarare l'incompetenza di questo TM e rigettare le domande dell'A.

Le relazioni sugli incontri in spazio neutro tra il dicembre 2015 e l'aprile 2016 evidenziano come il minore in alcuni incontri sia riuscito a giocare ed a relazionarsi con il padre richiedendo peraltro la presenza della madre dalla quale si distacca difficilmente, ma gradatamente il minore ha assunto un atteggiamento oppositivo e di rifiuto verso la figura paterna dimostratosi sempre tranquillo, affettuoso, paziente, propositivo nelle attività di gioco da proporre.

La madre ha espresso già inizialmente la sua titubanza verso i Servizi che a suo dire le hanno letteralmente distrutto la vita; tra i genitori si evidenzia una situazione di distacco e la mancanza di ogni comunicazione ed il minore manifesta una notevole sofferenza emotiva, appare bloccato nell'esprimere le proprie sensazioni positive/negative nei confronti della figura paterna rilevandosi la necessità di un sostegno psicologico per il minore e di un sostegno alle competenze per i genitori. Il S.S. anche nelle successive relazioni evidenziava il grave disagio emotivo del minore riferendo di aver consigliato ai genitori di fare intraprendere al figlio un percorso di sostegno psicologico e di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità consigliando anche un percorso di psicoterapia individuale per la madre, rilevando la necessità che i genitori potessero riprendere un dialogo nell'interesse del figlio che avverte il conflitto esistente nel sistema familiare.

Il S.S. segnalava anche la necessità di una evoluzione degli incontri padre-figlio senza la presenza della madre- verb.4.10.16-.

Gli incontri proseguivano con il minore che non si staccava dalla madre pur accogliendo con lo sguardo il padre e rispondendo alle sue domande; quando andava via, anche dopo aver detto alla madre di voler tornare a casa, il minore manteneva lo sguardo basso, ma prima di andare via rivolgeva sempre uno sguardo al padre. Il S.S. riferiva il permanere di una condizione di conflittualità tra i genitori, il padre pure collaborativo con i Servizi, reputava il comportamento ostile della M. condizionante per il minore, mentre la madre manifestava la volontà di limitare la relazione padre-figlio ritenendo il suo ex compagno pericoloso per il minore; il S.S. rilevava che durante l'osservazione degli incontri non era emerso alcun elemento che potesse far ritenere

L'A [] pericoloso per il figlio, che andavano mantenuti gli incontri e che il minore appariva bloccato in un sentimento di lealtà nei confronti della madre emergendo con chiarezza la sua paura di tradire la madre e quindi di essere da lei " abbandonato", evidenziando la necessità di aiutare L [] a staccarsi dalla figura materna con incontri senza la presenza della predetta, chiedendo una eventuale prescrizione del TM.

Con decreto in data 9.12.16 il TM delegava il S.S. competente di predisporre e regolamentare gli incontri padre- figlio in Spazio neutro evitando che la madre fosse presente agli incontri, prescrivendo alla madre di attenersi alle disposizioni del Servizio con l'avvertimento che in caso di inottemperanza, sarebbero stati emessi provvedimenti sulla responsabilità genitoriale.

Lo Spazio Neutro incaricato degli incontri peraltro in data 6.12.16 aveva comunicato che " non riuscendo a comprendere i messaggi ed i continui cambiamenti nelle modalità di incontro proposti dalla signora M [], ma soprattutto accogliendo la difficoltà di L []" sospendeva gli incontri fino a nuove indicazioni/ provvedimenti.

In data 7.12.16 la M [] presentava una denuncia nei confronti della responsabile dello Spazio Neutro ed il S.S. comunicava che si stava procedendo a nuova assegnazione dell'incarico ad altra cooperativa.

Il S.S. attivava un educatore domiciliare ed il TM disponeva l'ascolto protetto del minore.

Con decreto in data 6.4.18 il TM nominava la dott.ssa I [] P [] CTU disponendo la valutazione psicodiagnostica del minore e la valutazione della relazione del minore con i genitori e con i nonni materni, presso i quali vivono la madre ed il minore, decreto confermato con provvedimento in data 24.5.18.

All'esito del deposito della CTU il difensore della madre presentava istanza di riconsuazione del giudice delegato dott.ssa A [] R []. L'istanza veniva rigettata. Successivamente la dott.ssa R [] presentava richiesta di astensione essendo stato depositato dal difensore della madre esposto nei suoi confronti alla Procura della Repubblica ed al CSM. Tale istanza veniva accolta con assegnazione della procedura ad altro magistrato.

Su istanza di riassunzione i genitori, il CTU ed il S.S. venivano ascoltati all'udienza del 6.3.19 e gli atti venivano quindi trasmessi al PMM per il parere.

Il Tribunale rileva che la vicenda del minore si protrae da anni in una situazione di permanente conflittualità tra i genitori e di crescente disagio del minore il cui stato appare ormai essere secondario rispetto al conflitto tra i genitori evidenziato ed alimentato tra l'altro dalle reciproche denunce e dalle innumerevoli istanze e memorie agli atti in una battaglia giudiziaria durata anni e che ha coinvolto necessariamente il minore in un iter ansiogeno e stressante.

Già il T.O., in sede di separazione, rilevata detta conflittualità, aveva disposto l'affidamento del minore al S.S. con limitazione della responsabilità dei genitori, misura rivelatasi chiaramente insufficiente ad arginare la guerra in atto e, sebbene il TO avesse previsto, dopo l'espletata CTU, anche l'avvio del minore ad un percorso di sostegno psicologico- reputato sin d'allora necessario- e l'avvio dei genitori a percorsi di sostegno alle competenze, tali percorsi non sono mai stati realmente attivati, sia per l'incapacità dei genitori di porre come prioritario l'interesse del figlio, sia per la scarsa incisività dei Servizi e la mancata attuazione dei provvedimenti adottati dal TO, dalla Corte di Appello e dal TM.

A distanza di oltre quattro anni la situazione appare ancor più degenerata e soprattutto aggravata la condizione di disagio del minore.

Le relazioni dei Servizi coinvolti negli anni hanno evidenziato l'infruttuosità degli interventi espletati, peraltro poco efficaci e inficiati dalle condotte dei genitori che hanno mantenuto alto il livello di conflittualità con continue denunce e contestazioni reciproche evidenziando una collaborazione solo formale e non sostanziale, seppur con modalità diverse, ai tentativi dei Servizi.

In particolare le recriminazioni del padre sulla condotta della M [], a suo avviso condizionanti il minore, e sull'operato dei Servizi ed il comportamento solo formalmente collaborativo della M [], che più volte ha evidenziato la sua sfiducia nei percorsi in atto manifestando la

convinzione che non fosse necessario un accesso del minore ad entrambi i genitori, tanto da **interrompere arbitrariamente i rapporti tra il minore ed il padre** attribuendo tale interruzione a problemi di salute del minore, adducendo quindi una pericolosità del padre non supportata da alcun reale elemento, di certo non ha aiutato i Servizi nell'espletamento del compito loro attribuito.

Peraltro già il TO aveva rilevato i comportamenti disfunzionali delle parti, **in particolare il comportamento della madre di fatto ostativo all'accesso del minore al padre adducendo l'incapacità del predetto di occuparsi del figlio ed il suo aspetto violento**, elementi che non avevano trovato alcun riscontro come evidenziato dalla CTU, peraltro contestata dalla M. [REDACTED].

Il TO rilevava, come evidenziato dalla CTU, che il bambino " *si mostra in difficoltà nello staccarsi dalla madre per andare con il padre, si ricorda che una volta rassicurato egli riesce a fruire positivamente del rapporto con costui, dobbiamo considerare che la rottura del legame con i genitori e l'intensa conflittualità fanno riemergere nel bambino, in modo patologico, ansie arcaiche abbandoniche, angosce persecutorie e depressive. Questi sentimenti penosi costringono il bambino ad utilizzare meccanismi di difesa rigidi per proteggersi dalla sofferenza e a distorcere il proprio sviluppo per il timore di perdere le garanzie affettive e di cura e di rimanere senza punti di riferimento chiari e rassicuranti da parte delle figure parentali che lo accudiscono quotidianamente*".

Si evidenziava infatti nella CTU della prof. M. [REDACTED] T. [REDACTED] che la M. [REDACTED] percepisce l'A. [REDACTED] come **persona potenzialmente pericolosa per se stessa e per il figlio senza che tale percezione si fondi su reali elementi** e non sia riuscita a mentalizzare la distinzione tra il ruolo di coppia ed il ruolo genitoriale sicché le valutazioni negative sull'ex compagno si riflettono sul predetto come padre, portandola a porre in essere **condotte a più livelli di ostacolo all'accesso del minore alla figura paterna che viene proposta al figlio con messaggi svalutanti e denigratori, determinando inoltre un legame fusionale del minore alla madre alla quale è legato da un vincolo di lealtà**.

Già in tale CTU si evidenziava il pericolo che la prosecuzione di tale situazione avrebbe potuto produrre nel minore un " *futuro danno allo sviluppo psicosessuale ed ai bisogni evolutivi del minore tali da rendere necessarie misure di psicoterapia del bambino e del gruppo familiare*".

Tele previsione, come una predizione, si è di fatto realizzata, come emerge dalle sempre maggiori difficoltà che oggi il minore incontra nei rapporti con il padre, tanto da non voler neanche entrare nella sede ove dovrebbero svolgersi gli incontri protetti sicché **la madre lo lascia sull'uscio dicendogli che deve entrare a firmare e, espletato tale adempimento, si allontana con il bambino mentre il padre sulla porta, tenta di salutarlo e mandargli un bacio**, e come emerge dai risultati della nuova CTU disposta dal TM ed espletata dalla dott.ssa I. [REDACTED] P. [REDACTED].

Tale condotta dei genitori, in particolare la condotta della madre appare **gravemente pregiudizievole** per la sana crescita psicologica del minore sicché entrambi i genitori vanno sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale attesa peraltro l'impossibilità per il padre, allo stato di tale esercizio e la necessità di una figura terza che possa adottare decisioni nell'interesse del minore. Peraltro tale provvedimento più volte era stato evidenziato- inutilmente- dal T.O. e dalla C.d.A. quale possibile **conseguenza del comportamento non collaborativo della madre, più volte ammonita in tal senso**.

La CTU espletata dalla dott.ssa P. [REDACTED] di fatto conferma quanto già emerso nella precedente consulenza anche in relazione alla paventata evoluzione per il minore.

Rispetto alle eccezioni sollevate da difensore della madre alla CTU- la cui metodologia è totalmente condivisa dal TM- deve rilevarsi che i rilievi mossi riguardano la CTP dott.ssa M. [REDACTED] e non la CTU, che il Protocollo di Milano citato contiene mere linee di indirizzo e non ha la valenza di un codice deontologico, che l'art. 3 bis citato fa riferimento infine a rapporti professionali con il minore o con uno o entrambi i genitori, ipotesi non riscontrabile nella fattispecie ed infine che l'addotta violazione del contraddittorio non indica quali effetti negativi o preclusivi ne sarebbero derivati attesa la genericità delle ipotetiche conseguenze indicate ed attesa l'ampio spazio di risposta di cui si è giovato il CTP della M. [REDACTED].

dh

Emerge dagli atti la grave condizione di pregiudizio psicologico del minore, incastrato in un rapporto di lealtà con la madre che non gli permette di autodeterminarsi ed esprimere la sua volontà senza coercizioni, attesa **la condotta della madre che volontariamente ed involontariamente non gli permette l'accesso alla figura paterna, dalla stessa- e dal suo contesto familiare- svalutata e ritenuta pericolosa.** Anche nel corso della CTU la madre ha chiaramente espresso la sua rabbia ed il suo disprezzo per l'A■■■■. Tale condizione espone il minore al rischio di scissione psicologica – meccanismo presente nelle personalità borderline- allo sviluppo di un falso sé e di bassa autostima, alla sostituzione della figura paterna. Il minore esprime il suo rifiuto verso la figura paterna senza saperne indicare reali motivazioni nel corso del colloquio presso il TM evidenzierà di ritenere che il padre non gli vuole bene, anche in tal caso senza saperne fornire le motivazioni. Peraltro la CTU evidenzia come la figura paterna è ancora in parte introiettata nel minore ed in questo si ravvede un valore prognostico positivo.

Attesa la grave condizione del minore a severo rischio di evoluzione psicopatologica e la conseguenziale necessità di tempestivi interventi – visti i tempi inutilmente decorsi ed il severo pregiudizio che ne è conseguito- ed al fine, al tempo stesso, di verificare l'eventuale residua capacità e volontà della madre di riconoscere il disagio del minore ed il suo diritto/ bisogno di accedere alla relazione paterna, modificando il suo atteggiamento nel senso di collaborare fattivamente a realizzare tale finalità e rilevato che il minore necessita inoltre di una immediata presa in carico con un percorso di psicoterapia presso un centro altamente specializzato diretto anche al ripristino del rapporto con il padre, il TM, con provvedimento in data 5.6.19 dichiarava A■■■■, G■■■■ e M■■■■ L■■■■ sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore A■■■■ L■■■■ nato a Roma il ■■■■10 e nominava tutore del minore l'avv.to B■■■■ D■■■■; delegava il S.S. competente di Roma Municipio ■■■ di avviare immediatamente il minore presso struttura altamente specialistica per una presa in carico **con un percorso di psicoterapia diretto anche al ripristino del rapporto con il padre, anche con l'attivazione urgente di incontri in spazio neutro, anche nel periodo estivo, senza la presenza della madre,** organizzati dal S.S. unitamente al tutore e d'intesa con il terapeuta del minore alla presenza di operatori specializzati con cadenza inizialmente trisettimanale e gradatamente implementata, prevedendo che il minore venisse accompagnato a tali incontri dall'educatore domiciliare o da altra persona individuata dal tutore, ammoniva la madre al rispetto delle disposizioni del TM ed a collaborare per la ripresa dei rapporti padre-figlio.

All'udienza del 2.10.19, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si riservava disponendo la trasmissione degli atti al PMM come da richiesta, per il Suo parere.

Il Tribunale, sciogliendo la riserva, rileva che anche l'ultimo provvedimento non ha trovato attuazione per la mancanza di collaborazione e gli ostacoli frapposti dalla M■■■■, sicché alcun incontro con il padre è stato realizzato ed il minore non ha intrapreso il percorso psicoterapeutico previsto.

Il S.S. ha predisposto un calendario di incontri che la madre ha contestato relativamente agli orari, a suo dire incompatibili con l'attività scolastica del bambino- sebbene si fosse in periodo estivo- con la necessità del pranzo e soprattutto ribadendo che il prelievo del bambino non poteva avvenire prima delle ore 17,30, orario di rientro della madre dal lavoro, e non avrebbe consentito altri orari – sebbene la Spazio ove dovevano avvenire gli incontri chiuda alle ore 18,00 e la presenza della madre non era prevista nel decreto- e precisando che i nonni materni, conviventi con il nucleo, non erano disponibili a collaborare per la consegna del minore. Ha quindi richiesto che il minore venisse prelevato da persona a lui nota, ma di fatto l'operatore che conosceva da tempo il bambino- come comunicato ai Servizi dal difensore della madre- è stato da quest'ultima denunciato. In varie occasioni gli operatori, portatisi presso l'abitazione della madre per accompagnare il bambino agli incontri con il padre, non hanno trovato nessuno in casa. Solo a fine settembre i nonni si sono resi disponibili ad accogliere gli operatori, ma il minore si è rifiutato di seguirli. La madre si è opposta inoltre alla visita del bambino programmata presso l'Ospedale Bambino Gesù al fine di attivare il

percorso psicoterapeutico adducendo che la stessa **non era prevista nel decreto**, che si trattava di **intervento sanitario invasivo** e gli operatori recatisi a casa della M. [redacted] per accompagnare il bambino non hanno trovato nessuno. La madre ha inoltre accusato i Servizi di **scarsa organizzazione**.

Di fatto gli incontri tra il bambino ed il padre non si sono realizzati.

Anche all'udienza del 2.10.19 la madre ha dichiarato che a suo avviso le frequentazioni tra il padre ed il minore dovrebbero avvenire con le attuali modalità- senza tener conto che allo stato non vi sono di fatto frequentazioni- **temendo condotte violente o abusanti del padre** riferendo che il procedimento penale a carico del padre per sue precedenti denunce di abusi sessuali è stato archiviato senza che siano state fatte indagini e che anche l'opposizione da lei fatta all'archiviazione è stata rigettata. Peraltro la M. [redacted] ha riferito che dopo la denuncia non ha fatto seguire il minore per un percorso di sostegno psicologico in quanto sarebbe stata necessaria la firma del padre; tuttavia la visita programmata al Bambino Gesù -dalla M. [redacted] rifiutata- poteva essere una occasione per verificare le condizioni psico-emotive del minore.

Sempre in tale udienza il difensore della madre ha preannunciato il deposito di **una denuncia nei confronti del tutore** affermando che era già stata depositata una denuncia nei confronti del predetto.

Appare evidente, come evidenziato dal PMM, che tutti i tentativi e gli interventi disposti dal TM - e dal T.O. e dalla Corte d'Appello precedentemente- per riattivare rapporti tra il padre ed il minore si scontrano con **la mancanza di collaborazione e con l'opposizione, ad ogni livello, attuata dalla madre** che non riesce ad operare una sana revisione ed a rendersi conto del **danno**- rilevato da tutte le CTU- **che sta arrecando al minore** negandogli e denigrando la figura paterna, con i rischi di evoluzione patologica già evidenziato.

La permanenza del minore presso il nucleo familiare materna appare **gravemente nociva** e pregiudizievole per il predetto sicché deve disporsi l'allontanamento del minore da tale contesto ed **il suo collocamento presso il padre, genitore da ritenersi più adeguato**. Il S.S. attiverà un servizio di Assistenza domiciliare che copra le 24 ore con personale specializzato che possa sostenere il minore nell'inserimento nel nuovo contesto familiare e che possa aiutare il padre nel recupero del suo ruolo genitoriale e nel recupero del rapporto con il figlio.

Il minore va **immediatamente** avviato al percorso psicoterapeutico già previsto nel precedente decreto ed a tutti gli accertamenti propedeutici presso il Policlinico Gemelli di Roma che la stessa madre ha ritenuto struttura idonea alla presa in carico.

Gli incontri con la madre avverranno in spazio neutro, ogni quindici giorni, secondo modalità concordate dal S.S. e dal tutore con la presenza di personale specializzato che osserverà la qualità della relazione madre- figlio.

Ove il collocamento presso il padre risultasse inizialmente difficoltoso il S.S. provvederà all'inserimento del minore temporaneamente in idonea casa famiglia per il tempo necessario al recupero del rapporto padre- figlio attraverso incontri organizzati dal S.S. unitamente al tutore e d'intesa con il terapeuta del minore e alla presenza di operatori specializzati.

PQM

Visti gli art.333,336 c.c.

Visto il parere del PMM,

dispone l'allontanamento del minore A. [redacted] L. [redacted] nato a Roma il [redacted] 10 dalla madre M. [redacted] L. [redacted] ed il suo collocamento presso il padre, A. [redacted] G. [redacted].

Il S.S. di Roma Municipio [redacted] curerà l'esecuzione unitamente al tutore e con la presenza di un pediatra e di uno psicoterapeuta e l'eventuale collaborazione di personale dell'Ufficio Minori della Questura di Roma in abiti borghesi.



Il S.S. attiverà un servizio di Assistenza domiciliare che copra 24 ore con personale specializzato che possa sostenere il minore nell'inserimento nel nuovo contesto familiare e che possa **aiutare il padre nel recupero del suo ruolo genitoriale e nel recupero del rapporto con il figlio.**

Il S.S. ed il tutore provvederanno all'invio immediato del minore al percorso psicoterapeutico già previsto nel precedente decreto ed a tutti gli accertamenti propedeutici presso il Policlinico Gemelli di Roma..

Gli incontri con la madre avverranno in spazio neutro, ogni quindici giorni, secondo modalità concordate dal il S.S. e dal tutore con la presenza di personale specializzato che osserverà la qualità della relazione madre- figlio.

Ove il collocamento presso il padre risultasse inizialmente difficoltoso il S.S. provvederà all'inserimento del minore temporaneamente in idonea casa famiglia per il tempo necessario al recupero del rapporto padre- figlio attraverso incontri organizzati dal S.S. unitamente al tutore e d'intesa con il terapeuta del minore e alla presenza di operatori specializzati.

Rinvia all'udienza collegiale dell'8.1.20 ore 10,30. disponendo la convocazione per tale data del S.S., del Tutore, degli operatori dello Spazio neutro e del terapeuta del minore.

Il S.S. relazionerà a questo TM sull'esecuzione del decreto.

E immediatamente esecutivo.

Si comunichi ai genitori, al Tutore, al SS di Roma Municipio ■■■ alla Questura di Roma Ufficio Minori.

Così deciso in Roma il 7.10.19

Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Contillo

Il Presidente relatore
Dott.ssa Lidia Salerno



6955/19
Cronolog.
Depositata in Cancelleria
oggi 11-10-2019
IL CANCELLIERE